

# Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr)

del 7 dicembre 2012 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 16 capoverso 2 e 18 capoverso 2 della legge federale del 17 giugno 2011<sup>1</sup> sulla metrologia (LMetr),

*ordina:*

## Sezione 1: Oggetto

### Art. 1

La presente ordinanza disciplina le competenze in materia di metrologia attribuite ai Cantoni, all'Istituto federale di metrologia (METAS) e ai laboratori di verificaazione.

## Sezione 2: Cantoni

### Art. 2 Organizzazione dell'esecuzione

<sup>1</sup> I Cantoni organizzano l'esecuzione dei loro compiti.

<sup>2</sup> Per adempiere i compiti di cui all'articolo 4, designano il servizio specializzato (ufficio di verificaazione) e i verificatori.

<sup>3</sup> Le autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 2 LMetr) provvedono alla collaborazione con il METAS e altre autorità interessate del Cantone o di altri Cantoni.

### Art. 3 Ambito di competenza

<sup>1</sup> Salvo disposizioni contrarie previste per settori particolari dalle disposizioni esecutive relative all'ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>2</sup> sugli strumenti di misurazione (OStrM) emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sottostanno alla competenza dei Cantoni le seguenti categorie di strumenti di misurazione:

- a. strumenti di misurazione della lunghezza;
- b. misure di volume;
- c. pesi;

RU 2012 7197

<sup>1</sup> RS 941.20

<sup>2</sup> RS 941.210

- d. strumenti per pesare;
- e. apparecchi di misurazione di liquidi diversi dall'acqua;
- f. strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione.

<sup>2</sup> Se un Cantone non dispone degli strumenti d'esame idonei o della necessaria competenza professionale per la verifica di uno strumento di misurazione, l'autorità di vigilanza di tale Cantone può incaricare un altro Cantone o il METAS di effettuare la verifica. Nei confronti della persona che richiede la verifica rimane competente il Cantone che assegna l'incarico a un altro Cantone o al METAS.

<sup>3</sup> Secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 5 settembre 2012<sup>3</sup> sulle indicazioni di quantità (OIQ), ai Cantoni competono i controlli ufficiali nell'ambito delle indicazioni di quantità.

#### **Art. 4**                    Compiti e competenze dei verificatori

<sup>1</sup> Nell'ambito di competenza dei Cantoni, i verificatori svolgono i compiti seguenti:

- a. verifica iniziale di strumenti di misurazione secondo l'articolo 17 OStrM<sup>4</sup> e apposizione delle marcature secondo l'allegato 6 OStrM, nella misura prevista dalle disposizioni in materia di strumenti di misurazione;
- b. esame della stabilità di misurazione secondo l'articolo 24 OStrM e apposizione delle marcature secondo l'allegato 6 OStrM;
- c. controlli successivi secondo l'articolo 12 LMetr;
- d. esame degli strumenti in caso di contestazione di risultati di misurazione secondo l'articolo 29 OStrM;
- e. verifica del rispetto dell'OIQ<sup>5</sup>, se tale compito non è devoluto a un altro organismo secondo l'articolo 34 capoverso 1 OIQ.

<sup>2</sup> I compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b sono svolti presso il luogo d'impiego dello strumento di misurazione. Se non è possibile verificare con l'accuratezza prescritta lo strumento di misurazione presso il luogo d'impiego, la verifica può essere svolta in un altro luogo adatto.

<sup>3</sup> Per l'attività nell'ambito dei controlli successivi, i verificatori tengono un elenco degli utilizzatori, rispettivamente dei proprietari e dei fabbricanti di strumenti di misurazione sottoposti a verifica e lo mettono gratuitamente a disposizione del METAS.

#### **Art. 5**                    Requisiti per i verificatori

<sup>1</sup> I verificatori devono avere le capacità professionali necessarie per l'esercizio della loro attività.

<sup>3</sup> RS 941.204

<sup>4</sup> RS 941.210

<sup>5</sup> RS 941.204

<sup>2</sup> Devono, in particolare, frequentare i corsi di formazione e perfezionamento organizzati dal METAS e aver conseguito il diploma federale di «verificatore diplomato». Determinate parti della formazione possono essere sostituite da una formazione equivalente comprovata.

<sup>3</sup> Fino allo svolgimento del prossimo corso di formazione di base e dell'esame di diploma, le persone che sono state nominate verificatori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 possono già svolgere l'attività di verificatore, purché dispongano delle capacità professionali di cui al capoverso 1 e abbiano ricevuto un'introduzione pratica.

#### **Art. 6**           Indipendenza dei verificatori

<sup>1</sup> I verificatori non possono né commerciare in strumenti di misurazione né esercitare un'attività professionale suscettibile di recare pregiudizio ai loro compiti sovrani o di mettere in dubbio la loro indipendenza e la loro imparzialità.

<sup>2</sup> Possono impiegare le informazioni sugli strumenti di misurazione e sui loro utilizzatori, di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività sovrana, esclusivamente per adempiere i compiti di cui agli articoli 4 e 8.

<sup>3</sup> Possono esercitare un'attività professionale fuori dei loro compiti sovrani soltanto con l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza. Una tale autorizzazione è rilasciata soltanto se è garantito che il verificatore eserciti l'attività nel rispetto della neutralità concorrenziale.

<sup>4</sup> Possono eseguire piccoli lavori di manutenzione e di regolazione sugli strumenti di misurazione al fine di procedere immediatamente alla verifica. Sono inoltre autorizzati a consegnare o a scambiare strumenti ausiliari quali pesi e misure di lunghezza, salvo disposizioni contrarie dell'autorità di vigilanza.

#### **Art. 7**           Infrastruttura e dotazione dei verificatori

<sup>1</sup> I verificatori devono disporre di un'infrastruttura e di una dotazione metrologica adeguate per svolgere i loro compiti.

<sup>2</sup> I costi per l'infrastruttura e la dotazione sono a carico dei Cantoni, sempre che non siano coperti dalla parte degli emolumenti riscossi secondo l'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>6</sup> sugli emolumenti di verifica (OEm-V).

#### **Art. 8**           Provvedimenti

<sup>1</sup> In caso di impiego illegale di strumenti di misurazione, l'organismo competente secondo il diritto cantonale ripristina la situazione legale mediante verifica immediata, confisca dello strumento di misurazione o altri provvedimenti adeguati.

<sup>2</sup> Il verificatore denuncia al METAS tutti gli strumenti di misurazione che abbia scoperto non essere stati immessi regolarmente sul mercato. Il METAS prende i provvedimenti secondo l'articolo 28 capoverso 1 OStrM<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> RS 941.298.1

<sup>7</sup> RS 941.210

<sup>3</sup> I provvedimenti in caso di violazione delle disposizioni concernenti le indicazioni di quantità sono retti dall'articolo 35 capoversi 4–6 OIQ<sup>8</sup>.

#### **Art. 9** Procedura e rimedi giuridici

<sup>1</sup> La procedura è disciplinata dal diritto cantonale.

<sup>2</sup> Il ricorso contro decisioni pronunciate in ultima istanza cantonale si fonda sulle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

#### **Art. 10** Rendiconto

Ogni autorità cantonale di vigilanza presenta al METAS una relazione annuale sull'assolvimento dei compiti del Cantone.

### **Sezione 3: METAS**

#### **Art. 11** Ambito di competenza

<sup>1</sup> Sottostanno alla competenza del METAS le categorie di strumenti di misurazione che non rientrano nella competenza dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3.

<sup>2</sup> Il METAS svolge le funzioni di cui all'articolo 34 capoversi 2–5 OIQ<sup>9</sup>.

#### **Art. 12** Immissione sul mercato di strumenti di misurazione e mantenimento della loro stabilità di misurazione

<sup>1</sup> Il METAS svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza e in quella cantonale, i compiti seguenti:

- a. esegue gli esami del tipo e decide sull'ammissione secondo il capitolo 2 sezione 4 OStrM<sup>10</sup>;
- b. nei casi di cui alla lettera a, effettua la verifica iniziale degli strumenti di misurazione secondo l'articolo 17 OStrM e l'apposizione delle marcature secondo l'allegato 6 OStrM, sempreché le disposizioni in materia di strumenti di misurazione non prevedano la competenza dei Cantoni.

<sup>2</sup> Svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza, i compiti seguenti:

- a. effettua l'esame della stabilità di misurazione secondo l'articolo 24 OStrM e l'apposizione delle marcature secondo l'articolo 18 OStrM;
- b. effettua l'esame sugli strumenti di misurazione oggetto di contestazione secondo l'articolo 29 OStrM.

<sup>3</sup> È competente per il riconoscimento dei risultati degli esami e dei certificati.

<sup>8</sup> RS 941.204

<sup>9</sup> RS 941.204

<sup>10</sup> RS 941.210

**Art. 13** Controlli successivi

<sup>1</sup> Il METAS effettua controlli successivi (art. 12 LMetr):

- a. su strumenti di misurazione soggetti alla propria competenza (art. 11);
- b. su strumenti di misurazione soggetti alla competenza cantonale (art. 3), qualora ciò sia previsto dal programma del DFGP di cui all'articolo 15.

<sup>2</sup> Informa in anticipo i Cantoni dei controlli secondo il capoverso 1 lettera b.

**Art. 14** Vigilanza

<sup>1</sup> Il METAS vigila sull'esecuzione ad opera dei Cantoni e dei laboratori di verifica-

<sup>2</sup> In particolare il METAS esercita la vigilanza secondo le modalità seguenti:

- a. emanazione di direttive nei confronti degli uffici e dei laboratori di verifica-
- zazione;
- b. assistenza e ispezione degli uffici e dei laboratori di verifica-
- zazione;
- c. fornitura di consulenza e istruzioni al personale di uffici e laboratori di veri-
- ficazione;
- d. controllo dei campioni, degli strumenti d'esame e delle apparecchiature di
- uffici e laboratori di verifica-
- zazione;
- e. vigilanza sulla correttezza delle verificazioni effettuate dai laboratori, trami-
- te controlli a campione sugli strumenti di misurazione;
- f. esame delle relazioni annuali presentate dai Cantoni e dai laboratori di veri-
- ficazione.

**Art. 15** Programma di definizione delle priorità in materia di controlli suc-

cessivi e vigilanza

<sup>1</sup> Il DFGP elabora annualmente un programma in cui si definiscono le priorità nell'ambito delle attività di controllo successivo e di vigilanza del METAS.

<sup>2</sup> Il METAS presenta annualmente al DFGP una relazione in merito all'attuazione del programma citato e all'esecuzione dell'OStrM<sup>11</sup>.

**Art. 16** Formazione e perfezionamento

<sup>1</sup> Il METAS organizza corsi di formazione e di perfezionamento professionale.

<sup>2</sup> La frequenza ai corsi è gratuita per i verificatori di nomina cantonale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2.

<sup>11</sup> RS 941.210

**Art. 17** Assistenza amministrativa

Il METAS può esigere che l'Amministrazione delle dogane gli comunichi, per un periodo determinato, l'importazione di determinati strumenti di misurazione.

**Art. 18** Assistenza amministrativa internazionale

Con riferimento alla legge sulla metrologia, il METAS è competente per l'assistenza amministrativa internazionale nell'ambito dell'articolo 22 della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>12</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio.

**Sezione 4: Laboratori di verifica****Art. 19** Autorizzazione

<sup>1</sup> Il METAS ha la facoltà di autorizzare laboratori di verifica a eseguire la verifica iniziale, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione, gli esami in caso di contestazione di misurazioni (art. 17, 24 e 29 OStrM<sup>13</sup>) e i controlli successivi (art. 12 LMetr) per determinati strumenti che rientrano nella sua competenza.

<sup>2</sup> Nell'autorizzazione il METAS obbliga il laboratorio di verifica a:

- a. svolgere tutte le mansioni di cui al capoverso 1; sono fatte salve eccezioni in singoli casi motivati;
- b. mettergli a disposizione senza costi tutti i dati relativi alle attività di cui al capoverso 1;
- c. impiegare le informazioni sugli strumenti di misurazione e sui loro utilizzatori, di cui il laboratorio di verifica è venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività sovrana, esclusivamente per adempiere i compiti di cui al capoverso 1.

**Art. 20** Condizioni per l'autorizzazione

Il laboratorio di verifica deve adempiere le seguenti condizioni:

- a. disporre di un'infrastruttura e di una dotazione metrologica adeguate alle sue funzioni, nonché del personale tecnico necessario;
- b. dare garanzia di un adempimento irreprensibile dei suoi compiti; segnatamente il capo del laboratorio di verifica e il personale non possono esercitare attività che potrebbero portare a conflitti d'interesse;
- c. avere la sede in Svizzera;

<sup>12</sup> RS 946.51

<sup>13</sup> RS 941.210

- d. disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile, nel caso in cui tale responsabilità non sia coperta da un'autorità statale o in cui gli esami non siano eseguiti direttamente da un'autorità statale;
- e. dare garanzia del rispetto della neutralità concorrenziale nell'esercizio delle proprie attività.

**Art. 21** Domanda d'autorizzazione

<sup>1</sup> La domanda d'autorizzazione all'esercizio di un laboratorio di verificaione deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. la natura e la portata dell'attività prevista;
- b. la prova che il laboratorio di verificaione adempie le condizioni di cui all'articolo 20.

<sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto all'autorizzazione come laboratorio di verificaione.

**Art. 22** Rilascio e revoca dell'autorizzazione

<sup>1</sup> Il METAS esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione stabilisce in particolare:

- a. il campo d'attività del laboratorio di verificaione;
- b. il nome del titolare del laboratorio di verificaione;
- c. il nome del capo del laboratorio di verificaione e quello del suo sostituto;
- d. il raggio d'azione assegnato;
- e. i locali d'esame;
- f. i metodi d'esame;
- g. gli strumenti d'esame e i campioni nonché le prescrizioni per il loro esercizio e per la loro manutenzione;
- h. i termini per i controlli successivi e la taratura dei campioni;
- i. i requisiti della verbalizzazione dei dati nell'ambito delle verificazioni;
- j. i requisiti della stesura dei certificati di verificaione;
- k. la riscossione degli emolumenti di verificaione e la devoluzione di parte degli emolumenti al METAS;
- l. l'identificazione ai sensi dell'allegato 6 numero 2.3 OStrM<sup>14</sup>;
- m. i requisiti dell'emanazione di decisioni.

<sup>3</sup> L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni.

<sup>4</sup> Può essere disdetta in qualsiasi momento dal laboratorio di verificaione o dal METAS col preavviso di un anno. Se non viene disdetta, dopo la decorrenza del termine originario viene prolungata di un anno alla volta.

<sup>5</sup> Il METAS adegua l'autorizzazione al mutare delle circostanze.

<sup>6</sup> Sospende o revoca l'autorizzazione, se le condizioni non sono più adempite.

#### **Art. 23** Doveri del titolare del laboratorio di verificaçione

<sup>1</sup> Il titolare del laboratorio di verificaçione è responsabile dell'esercizio del laboratorio stesso.

<sup>2</sup> Nomina, fatta salva l'approvazione del METAS, il capo del laboratorio di verificaçione e disciplina la sua supplenza.

<sup>3</sup> Garantisce che l'attività di verificaçione sia eseguita in Svizzera.

<sup>4</sup> Il laboratorio di verificaçione può, col consenso del METAS, riconoscere i risultati d'esame di laboratori esterni svizzeri ed esteri.

<sup>5</sup> I laboratori di verificaçione devono informare immediatamente e senza esserne richiesti il METAS di qualsiasi cambiamento che riguardi le condizioni dell'autorizzazione.

#### **Art. 24** Compiti e doveri del capo del laboratorio di verificaçione

<sup>1</sup> Il capo del laboratorio di verificaçione è responsabile delle verificaçioni e delle altre procedure per il mantenimento della stabilità di misuraçione.

<sup>2</sup> Deve impegnarsi per iscritto a dirigere il laboratorio in conformità con le prescrizioni e a non impiegare i campioni e gli strumenti d'esame in modo abusivo.

#### **Art. 25** Requisiti professionali del capo e del personale del laboratorio di verificaçione

<sup>1</sup> Il capo e il personale del laboratorio di verificaçione devono avere conoscenze professionali sufficienti in base alla loro attività e conoscere le basi legali e le norme tecniche.

<sup>2</sup> Il capo e il personale del laboratorio di verificaçione devono eseguire coscienziosamente i propri compiti.

<sup>3</sup> Il METAS ha la facoltà di obbligare i capi e il personale dei laboratori di verificaçione a frequentare corsi di formazione e perfezionamento.

#### **Art. 26** Obbligo di segretezza

Il titolare, il capo e il personale del laboratorio di verificaçione sono tenuti, salvo nei confronti del METAS, a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei compiti loro assegnati nell'ambito della presente ordinanza.



**Art. 27** Procedura e rimedi giuridici

<sup>1</sup> La procedura per l'emanazione di decisioni da parte dei laboratori di verificaione è disciplinata dalla legge del 20 dicembre 1968<sup>15</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>2</sup> La procedura di ricorso contro le decisioni è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

**Art. 28** Obbligo di rendiconto

Il capo di ogni laboratorio di verificaione deve presentare al METAS una relazione annuale sull'attività del laboratorio stesso.

**Sezione 5: Costi****Art. 29**

Il METAS sostiene i costi relativi all'assistenza ordinaria agli uffici di verificaione, nella misura in cui non sono addebitati ai clienti degli uffici di verificaione nell'ambito degli emolumenti ai sensi dell'OEm-V<sup>16</sup>.

**Sezione 6: Disposizioni finali****Art. 30** Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>17</sup> che definisce i compiti e le competenze dei Cantoni in materia di metrologia;
2. ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>18</sup> sui laboratori di verificaione.

**Art. 31** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le autorizzazioni all'esercizio di un laboratorio di verificaione rilasciate in virtù del diritto previgente conservano validità:

- a. fino al decorrere del termine ivi previsto, qualora questo sia successivo al 31 dicembre 2012;
- b. fino al 31 dicembre 2013, qualora la scadenza dell'autorizzazione sia precedente o uguale al 31 dicembre 2012; fanno eccezione i casi di cui al capoverso 3.

<sup>2</sup> Il prolungamento delle autorizzazioni oltre la data di scadenza di cui al capoverso 1 è retto dall'articolo 22 capoverso 4.

<sup>15</sup> RS 172.021

<sup>16</sup> RS 941.298.1

<sup>17</sup> [RU 2006 1637]

<sup>18</sup> [RU 2006 1643 4705 n. II 107]

<sup>3</sup> L'autorizzazione non è prolungabile ai sensi del capoverso 1 lettera b per quei laboratori di verificaçione che sono stati autorizzati dall'Ufficio federale di metrologia con scadenza precedente o uguale al 31 dicembre 2012 nell'ambito dell'articolo 14 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>19</sup> sui laboratori di verificaçione.

**Art. 32**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

<sup>19</sup> [RU 2006 1643 4705 n. II 107]